



COMUNE DI SCICLI

(Provincia Regionale di Ragusa) IX Settore Urbanistica ed Edilizia Servizio Studi e Pianificazione del Territorio

PIANO DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO



Scicli lì 01.02.2007 Testo coordinato con Delibera C.C. n. 46 del 19.04.2007

I PROGETTISTI

Ing. Carbone Guglielmo f.to Guglielmo Carbone

Geom. Agosta Angelo f.to Angelo Agosta

ALLEGATO B

APPARATO NORMATIVO



COMUNE DI SCICLI

(Provincia Regionale di Ragusa)
IX Settore Urbanistica



TITOLO I

NORME GENERALE

ART. 1 – SCOPO DELLE NORME E FINALITA' DEL PIANO DI UTILIZZO

- 1. Le presenti norme disciplinano l'attività urbanistica ed edilizia, l'edificazione di nuove costruzioni, la ristrutturazione, l'ampliamento e la manutenzione delle costruzioni esistenti, le trasformazioni d'uso, la realizzazione di servizi ed impianti, che comunque comportino mutamento dello stato fisico della fascia costiera del Comune di Scicli, e facente parte del demanio marittimo.
- 2. Attraverso il P.U.D.M., strumento di attuazione del P.R.G., il Comune esercita il potere di indirizzo e di controllo sull'assetto del territorio, al fine di garantire la validità funzionale e sociale dell'utilizzazione del territorio.
- 3. Oltre alle indicazioni espressamente contenute nel P.U.D.M., valgono le disposizioni di legge in materia di tutela delle bellezze naturali, ambientali, storiche, di difesa del suolo e delle acque.
- 4. I contenuti del P.U.D.M. hanno efficacia sia nei confronti dei privati, sia nei confronti delle pubbliche amministrazioni, fatte salve deroghe di legge.
- **5.** Le prescrizioni tutte contenute nel P.U.D.M. trovano applicazione sull'intera fascia costiera del Comune di Scicli, appartenente al demanio marittimo, e che il P.R.G. classifica quale z.t.o. Fds Aree dunali spiagge.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il P.U.D.M., di cui il presente articolato, costituito da 30 Artt, ne rappresenta l'apparato normativo, redatto in coerenza alle direttive diramate dall'A.R.T.A., e da ultimo il D.A. del 25.05.06 contenente le linee guida da seguire per la redazione dei piani in oggetto ai sensi della L.R.29.11.2005, n.15, ed in attuazione delle previsioni contenute nell'Art. 35 Fds delle N.T.A. allegate al P.R.G., disciplina e regolamenta gli interventi previsti nelle aree ricomprese sulla fascia costiera del Comune di Scicli, appartenenti al demanio marittimo, e che il P.R.G. classifica quale z.t.o. Fds – Aree dunali spiagge.

ART. 3 – ELABORATI COSTITUTIVI DEL P.U.D.M.

ALLEGATO A	RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA
ALLEGATO B	APPARATO NORMATIVO
Tav. n. 1A	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: PLAYA GRANDE
Tav. n. 1B	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: TIMPEROSSE - DONNALUCATA OVEST
Tav. n. 1C	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: DONNALUCATA OVEST - DONNALUCATA EST
Tav. n. 1D	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: MICENCI - FILIPPA
Tav. n. 1E	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: SPINASANTA - ARIZZA

To., a 1E	DOCUMENTAZIONE POTOCDAPICA, DDUCA, CAMA D'ALICA	
Tav. n. 1F Tav. n. 1G	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: BRUCA - CAVA D'ALIGA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: CAVA D'ALIGA	
Tav. n. 1H	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: CORVO	
Tav. n. 1I	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: COSTA DI CARRO DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: SAMPIERI	
Tav. n. 1L	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: SAMPIERI DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: PISCIOTTO	
Tav. n. 1M	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: PISCIOTTO	
Tav. n. 2A-E	PLANIMETRIA GENERALE ESISTENTE:	
1 av. II. 2A-L	PLAYA GRANDE-BRUCA	scala 1/10.000
Tav. n. 2B-E	PLANIMETRIA GENERALE ESISTENTE:	Scala 1/10.000
1 av. II. 2D-E	BRUCA-PISCIOTTO	scala 1/10.000
Tav. n. 2A-P	PLANIMETRIA GENERALE DI PREVISIONE:	Scala 1/10.000
1 av. II. 2A-Γ	PLAYA GRANDE-BRUCA	scala 1/10.000
Tav. n. 2B-P	PLANIMETRIA GENERALE DI PREVISIONE:	Scala 1/10.000
1 av. II. 2D-P	BRUCA-PISCIOTTO	scala 1/10.000
	BRUCA-PISCIOTTO	Scala 1/10.000
Tav. n. 3A-E	STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRIA ESISTENTE - ZONIZZAZIONE:	
Tav. II. JA-L	PLAYA GRANDE	scala 1/2.000
Tav. n. 3B-E	STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRIA ESISTENTE - ZONIZZAZIONE:	Scara 1/2.000
Tav. II. 3D-E	TIMPEROSSE-DONNALUCATA OVEST	scala 1/2.000
Tav. n. 3C-E	STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRIA ESISTENTE - ZONIZZAZIONE:	Scala 1/2.000
1 av. II. 3C-E	DONNALUCATA OVEST - DONNALUCATA EST	scala 1/2.000
Tav. n. 3D-E		Scara 1/2.000
1 av. n. 3D-E	STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRIA ESISTENTE - ZONIZZAZIONE:	anala 1/2 000
T 2E E	MICENCI - FILIPPA	scala 1/2.000
Tav. n. 3E-E	STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRIA ESISTENTE - ZONIZZAZIONE:	anala 1/2 000
T 2E E	SPINASANTA - ARIZZA	scala 1/2.000
Tav. n. 3F-E	STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRIA ESISTENTE - ZONIZZAZIONE:	anala 1/2 000
To., a 2C E	BRUCA - CAVA D'ALIGA STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRIA ESISTENTE - ZONIZZAZIONE:	scala 1/2.000
Tav. n. 3G-E		anala 1/2 000
T 211 E	CAVA D'ALIGA	scala 1/2.000
Tav. n. 3H-E	STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRIA - ZONIZZAZIONE: CORVO	scala 1/2.000
Tav. n. 3I-E	STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRIA - ZONIZZAZIONE:	Scala 1/2.000
1 av. II. 31-E	COSTA DI CARRO	scala 1/2.000
Tav. n. 3L-E	STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRIA - ZONIZZAZIONE:	Scala 1/2.000
Tav. II. 3L-E	SAMPIERI	scala 1/2.000
Tav. n. 3M-E	STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRIA - ZONIZZAZIONE:	Scara 1/2.000
rav. II. Sivi-E	SAMPIERI - PISCIOTTO	scala 1/2.000
		scara 1/2.000
Tav. n. 3A-P	STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRIA DI PREVISIONE - ZONIZZAZIONE:	
	PLAYA GRANDE	scala 1/2.000
Tav. n. 3B-P	STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRIA DI PREVISIONE - ZONIZZAZIONE:	
	TIMPEROSSE-DONNALUCATA OVEST	scala 1/2.000
Tav. n. 3C-P	STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRIA DI PREVISIONE - ZONIZZAZIONE:	
	DONNALUCATA OVEST - DONNALUCATA EST	scala 1/2.000
Tav. n. 3D-P	STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRIA DI PREVISIONE - ZONIZZAZIONE:	
	MICENCI - FILIPPA	scala 1/2.000
Tav. n. 3E-P	STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRIA DI PREVISIONE -ZONIZZAZIONE:	
	SPINASANTA - ARIZZA	scala 1/2.000
Tav. n. 3F-P	STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRIA DI PREVISIONE - ZONIZZAZIONE:	
	BRUCA - CAVA D'ALIGA	scala 1/2.000
Tav. n. 3G-P	STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRIA DI PREVISIONE - ZONIZZAZIONE:	
	CAVA D'ALIGA	scala 1/2.000
Tav. n. 3H-P	STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRIA DI PREVISIONE - ZONIZZAZIONE:	
_	CORVO	scala 1/2.000
Tav. n. 3I-P	STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRIA DI PREVISIONE - ZONIZZAZIONE:	
_	COSTA DI CARRO	scala 1/2.000
Tav. n. 3L-P	STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRIA DI PREVISIONE - ZONIZZAZIONE:	
m 4	SAMPIERI	scala 1/2.000
Tav. n. 3M-P	STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRIA DI PREVISIONE - ZONIZZAZIONE:	
	- 2 -	

SAMPIERI - PISCIOTIO sca	ala 1/2.000
Tav. n. 4° A-P PROGETTO NORMA (STABILIMENTI BALNEARI) sca	ala 1/200
Tav. n. 4° B-P PROGETTO NORMA (AREE ATTREZZATE) sca	ala 1/200
Tav. n. 4° C-P PROGETTO NORMA (RICOVERO NATANTI) sca	ala 1/200
Tav. n. 4° D-P PROGETTO NORMA (ANIMALI DOMESTICI) sca	ala 1/200

ART. 4 – DEFINIZIONI

- 1.1 Al fine di individuare correttamente le caratteristiche quali-quantitative delle opere realizzabili sulla fascia costiera, classificate quale z.t.o. F.ds dal P.R.G., si adotta, nel presente apparato normativo, allegato al P.U.D.M., la terminologia specificata nei commi che seguono.
- **2.1** Si intendono da interpretare, ai fini dell'attuazione del presente P.U.D.M., in tal modo, i seguenti interventi, secondo le definizioni riportate nel R.E.:

2.1.1 Costruzione

Qualsiasi opera edilizia emergente dal suolo, realizzata con l'impiego di qualsiasi materiale; qualsiasi manufatto che, indipendentemente dalla durata, dalla inamovibilità e incorporazione al suolo, sia in grado di costituire unità utilizzabile in qualsivoglia maniera, la quale non rientri espressamente nella categoria dei veicoli.

2.1.2 Ricostruzione

Per "ricostruzione" s'intende qualsiasi intervento, anche parziale, che tende alla riedificazione di costruzione o di parte di essa, demolita.

2.1.3 Ampliamento

Per "ampliamento" s'intende l'aumento della estensione o delle dimensioni di una costruzione esistente con la creazione di uno spazio supplementare, la parte ampliata è considerata nuova costruzione, se eccede il 30% la volumetria preesistente.

2.1.4 Ristrutturazione edilizia

Sono gli interventi definiti dall'art. 20 lett. b) della L.R.71/78 e riguardano le opere rivolte a trasformare gli organismi edilizi attraverso un insieme sistematico di lavori, che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Questi interventi comprendono il ripristino e/o la sostituzione di elementi costitutivi dell'edificio, la modifica, la eliminazione, o l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, assicurando la funzionalità dell'edificio per le destinazioni d'uso originarie o nuove, purchè compatibili con esse. La ristrutturazione può comprendere anche la demolizione totale e fedele ricostruzione del volume originario.

2.1.5 Manutenzione ordinaria

Sono gli interventi definiti dall'art. 20 lett. a) della L.R.71/78 e riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

2.1.6 Manutenzione straordinaria

Sono gli interventi definiti dall'art. 20 lett. b) della L.R.71/78 e riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità e non comportino modifiche alle destinazione d'uso.

E' comunque sempre inclusa negli interventi di straordinaria manutenzione qualsiasi modifica della forma e della posizione delle aperture esterne, del tipo e delle pendenza delle coperture.

L'Amministrazione Comunale può richiedere, nell'ambito della straordinaria manutenzione, l'adozione di materiali e tinteggiature idonee e le rimozione di elementi costruttivi e decorativi aggiunti al fabbricato originario.

2.1.7 Opere precarie

Sono definite opere (o strutture) precarie quelle realizzate per sopperire a bisogni momentanei e transitori ed in ogni caso destinate dall'origine ad essere prontamente rimosse al venire meno delle ragioni della loro realizzazione. Devono essere realizzate in maniera tale da garantire la pubblica incolumità, essere facilmente smontabili e non devono essere ancorate al suolo.

2.1.8 Fedele ricostruzione

La ricostruzione è intesa fedele ricostruzione qualora la sagoma del nuovo manufatto sia contenuta all'interno della sagoma del manufatto originario; e qualora la posizione a terra del nuovo manufatto si soprapponga almeno per il 30% alla proiezione a terra del manufatto originario.

3.1 – LINEA DI BATTIGIA

Linea di separazione tra il lido, ovvero la scogliera, ed il mare in condizione di calma.

4.1- ALTEZZA DEI MANUFATTI

Per altezza dei manufatti si intende la differenza di quota tra il piano di calpestio del pavimento e l'imposta del tetto (linea di intersezione tra l'intradosso della falda del tetto e la facciata del manufatto).

Non è computata nell'altezza la copertura emergente dal piano immaginario definito dall'imposta delle falde del tetto.

Qualora le imposte delle falde del tetto abbiano altezze diverse si farà riferimento a quella maggiore. Non è computato, ai fini dell'altezza, il rialzo del piano di calpestio del pavimento rispetto alla spiaggia, fino ad una altezza di 1.00 m.

5.1 – RAPPORTO DI COPERTURA

Per rapporto di copertura si intende il rapporto tra la superficie coperta dei manufatti e l'area in concessione. Contribuiscono nella determinazione del rapporto di copertura tutti i manufatti autorizzati, senza esclusione alcuna, ivi comprese le pedane. Sono escluse le passerelle utilizzate e prescritte dalla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche, le passerelle installate al fine di facilitare l'accesso alle singole zone, gli ombrelloni e le tende aggettanti fino a mt. 1.40, le passerelle a servizio delle attività se utilizzate come camminamenti e di larghezza non eccedenti i 90 cm. Non è computato nel rapporto di copertura la occupazione della spiaggia per la posa di sdraio, ombrelloni, natanti e/o simili.

Ai fini del calcolo del rapporto di copertura le superfici delle passerelle, fatte salve le esclusioni di cui al primo comma, pedane, camminamenti e delle verande, è conteggiata al 60%.

6.1 - VERANDE

Per verande s'intendono quei manufatti aderenti, per un lato, al manufatto principale e, per i rimanenti tre lati non tamponate per almeno il 50% dell'intero sviluppo perimetrale di detti tre lati. Sono assimilate alle verande i gazebi, le tettoie e le strutture simili.

7.1 – FRONTE DELL'IMPIANTO

Con fronte dell'impianto si intende il prospetto parallelo alla linea di costa

TITOLO II

NORME PER AMBITI

ART. 5 – DIVISIONE DELLA FASCIA COSTIERA IN AREE, ZONE E LOTTI

1. Il P.U.D.M. suddivide la fascia costiera nelle seguenti Aree, Zone e Lotti:

1.1 AREE:

- Area 1 Arenili
- Area 2 Scogliere

1.2 ZONE E:

Sono le parti della fascia costiera dove, per particolari caratteristiche dei luoghi (scarichi fognari, sbocchi di torrenti, aree di particolare tutela e simili), è *vietata e/o sconsigliata ogni attività di balneazione e/o elioterapia:*

1.3 **LOTTI**:

Porzioni delimitate di superfici, individuate attraverso le relative coordinate geografiche, che formano oggetto di rilascio di concessioni demaniali marittime.

- **LOTTI a.a.**: Sono le parti della fascia costiera prossime a strutture turistico-ricettive e che il P.U.D.M. destina all'insediamento di *aree attrezzate* con strutture stagionali.
- **LOTTI s.b.**: Sono le parti della fascia costiera che per la loro ubicazione ed accessibilità il P.U.D.M. destina all'insediamento di *stabilimenti balneari*.
- LOTTI s.b.e.: Sono le parti della fascia costiera interessate da *stabilimenti balneari esistenti* e che il P.U.D.M. conferma.
- LOTTI r.n.: Sono le parti della fascia costiera che il P.U.D.M. destina al *ricovero dei natanti*.
- **LOTTI a.s.**: Sono le parti della fascia costiera che per antica tradizione vengono utilizzati per *attività sportive* e che il P.U.D.M. conferma.
- **LOTTI a.d.:** Sono le parti della fascia costiera che il P.U.D.M. destina al soggiorno degli *animali domestici* (cani e gatti) ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 15/05.

ART. 6 - DESCRIZIONE AREE

1 Area 1 – Arenili:

- Gli arenili interessano ca. il 50,20 % dell'intera fascia costiera.
- In questa area sono ammesse tutte le attività compatibili con i principi di utilizzo del demanio marittimo, la quale, per tenere conto delle particolarità specifiche di ognuna, è stata divisa in *zone*, *lotti* e superfici da destinare alla *libera fruizione* del mare.

2 Area 2 - Scogliere

- Le scogliere interessano ca. il 49,80 % dell'intera fascia costiera.
- In questa area, interamente riservate alla *libera fruizione*, sono esclusivamente ammesse la balneazione e la elioterapia.
- Nessun tipo di manufatto è ammesso.

ART. 7 – NORME GENERALI

- 1. Per tutta l' "area 1" in cui è stata ricompresa tutto l'arenile della fascia costiera valgono le seguenti prescrizioni con le modifiche ed integrazioni eventualmente riportate negli specifici articoli normativi di ogni zona.
 - 1.1. Tra ogni concessione di nuova previsione deve essere lasciata una distanza minima di almeno 100 ml., sono fatti salvi gli impianti esistenti regolarmente autorizzati;
 - 1.2. L'altezza massima dei manufatti non può superare i 3,00 m.
 - 1.3. L'altezza per le cabine non dovrà essere superiore a ml. 2,40;
 - **1.4.** Gli scarichi, in assenza di idonea rete fognante, dovranno essere convogliati in fosse settiche a tenuta e opportunamente dimensionate;
 - 1.5. Le acque meteoriche devono essere smaltite a dispersione;
 - **1.6.** Tutti i manufatti devono essere disposti in senso ortogonale alla linea di costa, e comunque in modo tale da non ostruire mai la vista del mare e non possono avere uno sviluppo superiore ad 1/3 del fronte concessorio.
 - 1.7. I manufatti, solo escludendo i pontili di ormeggio per nautica da diporto, devono essere realizzati nella struttura: di fondazione, portante, di tamponamento e di copertura, con materiali eco-bio-compatibili, lignei o similari.
 - **1.8.** Le superfici trasparenti devono essere realizzate con impiego di materiale tipo plexiglas e/o vetro antisfondamento di spessore idoneo all'impiego previsto.
 - **1.9.** Potrà essere autorizzato materiale ferroso e/o similare limitatamente agli elementi di protezione, ancoraggio e giunzione e per elementi di finitura e/o manovra.
 - **1.10.** Le aree concesse devono essere delimitate, a cura del concessionario, con paletti e corda, o con steccati di legno a giorno e si dovrà porre una segnaletica, senza opere di fondazione, indicante l'ingresso, l'uscita e il nome della concessione.
 - **1.11.** Il concessionario ha l'obbligo di posizionare, lungo il perimetro dell'area concessa, almeno un vaso fiorito ogni ml. 10,00 e di curarlo adeguatamente.
 - 1.12. La lunghezza del fronte dell'impianto non deve essere superiore a 30,00 m.
 - **1.13.** Tutti i manufatti devono arretrarsi da costruzioni esistenti almeno 20,00 m, e almeno 30,00 m dalla linea di battigia.
 - 1.14. Nelle spiagge di Cava D'Alida e Sampieri (parte iniziale), in corrispondenza agli impianti, il concessionario dovrà mantenere una fascia profonda 10,00 m, a partire dalla linea di battigia, completamente libera e sgombra, per le altre spiagge questa fascia può essere ridotta fino a 5 m.. In tale fascia non sono ammesse istallazioni di alcun tipo né la disposizione di ombrelloni o sedie sdraio o qualsiasi attrezzatura anche se precaria.
 - **1.15.** Il Concessionario, al fine garantire l'accesso alla spiaggia, deve lasciare completamente libera una fascia, ortogonale alla linea di costa, larga almeno 5,00 m.
 - **1.16.** Gli accessi alla spiaggia devono essere conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche

- 1.17. Ogni manufatto potrà essere colorato con un massimo di 3 colori di cui almeno 2 devono costituire tonalità dello stesso;
- **1.18.** Le coperture dei manufatti devono essere a falde con pendenza non superiore al 35%, ed altezza al colmo inferiore a 4,20 m.
- 1.19. Sono ammessi, quali sistemi ombreggianti: teli, incannucciati e/o materiali similari.
- **1.20.** In tutte le zone, ad eccezione della zona "E", è ammessa la installazione, a cura dell'Ente Comune di: passerelle di accesso alle spiagge, docce, servizi igienici, cestini portarifiuti.
- **1.21.** Gli spazi utilizzati e quelli limitrofi per una lunghezza pari al fronte demaniale marittimo in concessione da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale, non oggetto di altre concessioni, devono essere puliti per tutto l'anno dai concessionari.
- **1.22.** Il concessionario all'atto della richiesta deve dichiarare, per l'eventuale mantenimento delle strutture effettivamente utilizzate ed in proporzione alle reali esigenze, quali sono le attività, ammesse dal titolo concessorio, che intende proseguire oltre il periodo della balneazione.
- 1.23. La realizzazione di manufatti non deve mai intaccare il sistema dunale.
- **1.24.** Sono sempre ammesse le attività sportive e ricreative se e in quanto previste nella concessione demaniale.
- **1.25.** Qualora l'attività di intrattenimento musicale sia riconosciuta quale attività complementare alla balneazione, secondo la previsione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6 D. Ass.re TT. AA. 27.08.04, è necessario reperire e garantire una dotazione minima di parcheggi almeno nella misura di cui all'Art. 35.Ft1, delle N.T.A. del vigente P.R.G..
- **1.26.** Le concessioni esistenti alla data di adozione del P.U.D.M. sono rinnovate a condizione che i concessionari si impegnino ad adeguare le proprie strutture alle previsioni del P.U.D.M. entro le scadenze dei rinnovandi titoli, salvo motivate richieste di deroga da sottoporre ad espressa autorizzazione dell'ARTA;
- **1.27.** Sui manufatti esistenti sono ammessi interventi di: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e ristrutturazione;

ART. 8 – AREA 2: AREA DESTINATA ALLA BALNEAZIONE E/O ALLA ELIOTERAPIA

- 1. L' "Area 2" interessa ca. il 49,80 % dell'intera fascia costiera, e comprende per intero i tratti interessati dalle scogliere.
- 2. In questa area sono esclusivamente ammesse la balneazione e la elioterapia.
- 3. Nessun tipo di manufatto è ammesso.

ART. 9 – ZONE E: ZONE CHE PRESENTANO PARTICOLARI EMERGENZE

1. Le "zone E" sono aree, estese complessivamente ca. 133.500 mq, e pari a ca. il 14,32 % dell'intera fascia costiera, nelle quali, per particolari caratteristiche dei luoghi (scarichi fognari, sbocchi di torrenti, aree di particolare tutela e simili), è vietata o sconsigliata ogni attività di balneazione e/o elioterapia.

Dette aree saranno opportunamente segnalate con idonee indicazioni.

ART. 10- LOTTI a.a.: AREE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI AREE ATTREZZATE

- 1. I "Lotti a.a." sono aree, estese complessivamente ca. 10.000 mq., e pari a ca. il 1,07 % dell'intera fascia costiera, previste in prossimità di strutture turistico-ricettiva, e di cui potrebbero rappresentare un servizio aggiunto.
- 2. I "Lotti a.a." comprendono le parti di spiagge destinate all'insediamento di aree attrezzate stagionali.

- 3. Nei "Lotti a.a." sono ammessi:
 - Occupazioni di spiagge per la posa di sdraio, ombrelloni, natanti e/o simili;
 - Manufatti destinati ad esercizi di somministrazioni di bevande e cibi precotti, per il ristoro dei bagnanti;
 - Manufatti destinati ad esercizi diretti alla promozione e al commercio nel settore del turismo e dell'artigianato;
 - Pontili di ormeggio per nautica di diporto ed opere connesse;
 - Passerelle e/o pedane
- **4.** Servizi minimi:
 - Cabine e/o spogliatoi collettivi per un massimo di 8;
 - Servizi igienici pubblici per un minimo di 3 di cui 1 per portatori di handicap;
 - Magazzino;
 - Docce all'aperto, almeno 1 con interruzione automatica dell'erogazione dell'acqua;
 - Servizi per la sicurezza della balneazione;
 - Servizi per la raccolta dei rifiuti.
- 5. La realizzazione dei manufatti elencati al comma 3 e 4, oltre che rispettare la prescrizione generali di cui all'art. 7, devono attenersi alle seguenti condizioni:

Superficie minima da assentire in concessione 500 mg;

Superficie massima da assentire in concessione 1.500 mg;

Area destinata ad attività di somministrazione bevande e cibi precotti, e relativi spazi asserviti massimo 10 % della superficie assentita, di cui non più del 50 % coperta;

Le cabine e/o spogliatoi collettivi devono avere dimensioni massime di ml 2,0 x 2,0.

- **6.** La destinazione d'uso degli impianti deve essere esclusivamente per la diretta fruizione del mare.
- 7. Ai sensi del comma 1 dell'art. 6 D.Ass.re TT.AA. 27.08.2004, saranno ammesse attività sportive, di ristorazione e/o di intrattenimento musicale, qualora ritenute complementari alla balneazione, e consequenzialmente autorizzate, dalla Capitaneria di Porto.
- 8. E' fatta salva la disciplina di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6 D. Ass.re TT. AA. 27.08.2004.

ART. 11 – LOTTI s.b.: AREE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI STABILIMENTI BALNEARI.

- 1. I "Lotti s.b." sono aree, estese complessivamente ca. 7.500 mq, e pari a ca. il 0,80% dell'intera fascia costiera, che comprendono le parti di spiagge destinate all'insediamento di stabilimenti balneari stagionali.
- 2. I nuovi stabilimenti balneari devono prevedere i seguenti servizi e attrezzature:
 - 1. Servizi igienici per i bagnanti, per un minimo di 3 di cui 1 per portatori di handicap;
 - 2. Cabine spogliatoio, per un minimo pari al 10 % dei punti ombra (ombrelloni), previsti anche per portatori di handicap;
 - 3. Docce al coperto per un minimo di 2;
 - 4. Docce all'aperto per un minimo di 4, ad acqua fredda e senza possibilità di uso di saponi;
 - 5. Servizi per la sicurezza della balneazione;
 - 6. Locale di primo soccorso;
 - 7. Deposito per attrezzature:
 - **8.** Locale tecnico:
 - 9. Una passerella principale in doghe di legno appoggiata al suolo e collegate fra loro;
 - 10. Percorsi per disabili;
 - 11. Un gruppo di contenitori attrezzati per fornire un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti;

Nei "Lotti s.b." sono ammesse anche:

- 12. Attività e attrezzature, complementari alla balneazione, quali: bar, ristorante, giochi, attrezzature sportive etc.;
- 13. Occupazioni di spiagge per la posa di sdraio, ombrelloni, natanti e/o simili;
- 14. Manufatti destinati ad esercizi di ristorazione e di somministrazioni di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- 15. Manufatti destinati ad esercizi diretti alla promozione e al commercio nel settore del turismo e dell'artigianato;
- 16. Pontili di ormeggio per nautica di diporto ed opere connesse;
- **3.** La realizzazione dei manufatti elencati al comma 2, oltre che rispettare le prescrizioni generali di cui all'art. 7, devono attenersi alle seguenti condizioni:
 - **3.1** Superficie minima da assentire in concessione 1.000 mg;
 - **3.2** Superficie massima da assentire in concessione 2.000 mg;
 - **3.3** Area destinata ad attività di somministrazione alimenti e bevande e relativi spazi asserviti massimo 0,10 della superficie totale;
 - **3.4** Rapporto di copertura massimo 0,20;
 - 3.5 Gli spogliatoi devono avere dimensioni massime di 1,5x1,5 mq;
 - 3.6 Le cabine balneari devono avere dimensioni massime di 2,0x2,0 mg;
- **4.** La destinazione d'uso degli impianti deve essere esclusivamente per la diretta fruizione del mare.
- 5. Ai sensi del comma 1 dell'art.6 D.Ass.re TT.AA. 27.08.2004, saranno ammesse, attività sportive, di ristorazione e/o di intrattenimento musicale, qualora ritenute complementari alla balneazione, e consequenzialmente autorizzate dalla Capitaneria di Porto.
- 6. E' fatta salva la disciplina di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6 D. Ass.re TT. AA. 27.08.2004
- 7. Deve essere previsto uno spazio idoneo per essere utilizzato da persone diversamente abili.

ART. 12 – LOTTI s.b.e.: AREE CHE OSPITANO STABILIMENTI BALNEARI ESISTENTI

- 1. I "Lotti s.b.e." sono aree, estese complessivamente ca. 12.150 mq, e pari al 1,30 % dell'intera fascia costiera, che già ospitano e/o hanno ospitato stabilimenti balneari già autorizzati dal Comune in quanto in possesso di concessione demaniale.
- 2. Nei "Lotti s.b.e." si applica la disciplina di cui all'art. 11 comma 3 nel caso di ampliamenti degli stabilimenti balneari esistenti.
- 3. E' fatta salva la disciplina di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6 D. Ass.re TT. AA. 27.08.2004.
- 4. Sono da considerare stabilimenti balneari esistenti anche quelli che rientrano nella disciplina derogatoria di cui alla nota n. 33248 del 30/05/2005 dell'ARTA serv. 5 Demanio Marittimo e successive integrazioni, ivi comprese la prescrizione di cui all'art 2 comma 3 L.R. 15/05.
- 5. La gestione degli stabilimenti balneari è consentita per tutto il periodo dell'anno, previa comunicazione di prosecuzione, oltre la stagione estiva, dell'attività all'autorità concedente competente per territorio con l'indicazione delle opere e degli impianti da mantenere installati.

ART. 13 – LOTTI r.n.: AREE DESTINATE AL RICOVERO DI NATANTI

- 1. I "Lotti r.n." sono aree, estese complessivamente ca. 9.500 mq, e pari a ca. il 1,02 % dell'intera fascia costiera, destinate al ricovero di natanti, e/o già utilizzati da Circoli Nautici locali.
- 2. Nei "Lotti r.n." sono ammesse:
 - cabine spogliatoio e doccia collettivi per un massimo di 3;
 - occupazioni di arenili per la posa di sedie, ombrelloni, pedalò e/o simili;
 - manufatti necessari alla custodia di quanto elencato al punto precedente;
 - ricovero natanti;

- area lavoro;
- pontili di ormeggio per nautica di diporto ed opere connesse;
- passerelle e/o pedane.
- manufatti destinati ad attività di somministrazioni bevande, e cibi precotti per il ristoro dei bagnanti con annesso magazzino, spogliatoio, we per il personale e di servizio;
- 3. Dovranno essere dotati dei seguenti servizi minimi:
 - servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 2 di cui 1 per portatori di handicap;
 - magazzino;
 - servizi per la raccolta dei rifiuti.
- 4. L'utilizzo delle aree, oltre che rispettare le prescrizioni generali di cui all'art. 7, deve attenersi alle seguenti condizioni:

Superficie minima da asservire 200 mg;

Superficie massima da asservire 2.200 mq;

Rapporto di copertura massimo 0,10 mq/mq;

Manufatto per la custodia di dimensioni massime 4,00 x 4,00 m.

Area destinata ad attività di somministrazione di bevande e cibi precotti e relativi spazi asserviti massimo 50,00 mq, di cui al massimo 25,00 mq coperti;

5. E' fatto obbligo al concessionario di garantire l'assistenza ai bagnanti.

ART. 14 – LOTTI a.s.: AREE DESTINATE AD ATTIVITA' SPORTIVE

- 1. I "Lotti a.s." sono aree, estese complessivamente ca. 3.800 mq, e pari a ca. lo 0,41 % dell'intera fascia costiera, destinate ad ospitare attività sportive di lunga tradizione locale.
- 2. Nei "Lotti a.s." sono ammesse esclusivamente attività sportive quali: beach-volley, tamburelli, bocce.
- 3. L'utilizzo di queste zone deve rispettare le prescrizioni generali di cui all'art. 7.
- **4.** Non è ammesso alcun tipo di manufatto, fatta eccezione per le attrezzature connesse al tipo di attività sportiva praticata ed ai dispositivi atti a permettere l'accesso e/o l'uso dell'area anche da parte di portatori di handicap.

ART. 15 – LOTTI a.d.: AREE RISERVATE AL SOGGIORNO DI ANIMALI DOMESTICI

- 1. I "Lotti a.d." sono aree, estese complessivamente ca. 2.500 mq, e pari a ca. lo 0,27 % dell'intera fascia costiera, destinate al soggiorno degli animali domestici (cani e gatti) ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 15/05.
- 2. I "Lotti a.d." sono previsti in prossimità degli stabilimenti balneari indicati in planimetria con l'apposito simbolo.
- 3. Nei I "Lotti a.d." si potranno inserire le seguenti strutture ed attrezzature:
 - n. 1 area gioco e n. 1 area lavoro/addestramento attrezzata per l'attività di "agility", entrambe non superiori a mq. 200 adeguatamente recintate con tavolato alto mt. 1,50;
 - n. 10 (massimo) box per il soggiorno all'ombra dei cani di dimensione mt. 1,40 x 1,40 e altezza massima mt. 1,40 realizzati con struttura in legno e con copertura in canne o similari.
 - In aderenza ai box dovranno essere realizzati i servizi di pulizia e doccia per gli animali, dotati di piattaforma ed impianto idoneo per la raccolta delle acque di scarico. All'interno dell'arenile è consentita l'attività di addestramento e allevamento di cani abilitati al salvamento.
 - L'arenile in concessione dovrà essere delimitato con recinzione in tavolato e rete metallica aventi altezza massima non superiore di mt. 2,00, dotato di un adeguato numero di aperture provviste di porte.

• L'igiene e la pulizia inerente l'attività nel suo complesso dovranno essere garantiti da un insieme di fattori definiti sia in fase di progettazione che in fase di gestione nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

ART. 16 – INTERVENTI DI INIZIATIVA COMUNALE

- 1. In tutte le zone in cui è classificata la fascia costiera, ad eccezione delle zone "E", sono ovunque e sempre ammesse le attività programmate dall'Amministrazione Comunale, nell'ambito della programmazione estiva.
- 2. Le attività di cui al comma 1, che dovranno comunque essere compatibili con i principi di utilizzo del demanio marittimo, sono subordinati all'autorizzazione resa dalla Capitaneria di Porto.

TITOLO III

NORME DI UTILIZZO

ART. 17 – UTILIZZAZIONE FASCIA COSTIERA

- 1. Nell'ambito comunale l'utilizzazione dell'intera fascia costiera sarà fruibile a titolo gratuito, con esclusione dei servizi offerti nelle aree demaniali concesse ai privati.
- 2. Il Comune avrà facoltà di gestire direttamente e/o mediante affidamento a terzi le aree del demanio marittimo, in conformità al Piano di Utilizzo Aree Demaniali Marittime, preventivamente concesse dall'autorità demaniale.
- 3. La gestione delle aree demaniali, affidate dal Comune a terzi, sarà disciplinata da apposita convenzione che conterrà tutti gli obblighi ed oneri per l'affidatario, nel rispetto della L.R. 7/02 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 45 bis della L. 494/93, come modificato dall'art. 10 della L. 88/2001.
- **4.** La convenzione richiamata al comma 3 dovrà indicare:
 - a estremi del titolo di disponibilità dell'area;
 - b dati e generalità del concedente e del concessionario;
 - c modalità di utilizzo dell'area e di ripristino della stessa al termine della durata della concessione;
 - d durata di validità della convenzione;
 - e tipologia costruttiva del manufatto;
 - f obbligo di pulizia, igiene, decoro, tutela degli addetti e fruitori del servizio, vigilanza, soccorso:
 - g sanzioni a carico del concessionario per eventuali inadempienze.

ART. 18 – PULIZIA E IGIENE

La balneazione sarà vietata, con apposita segnaletica, nei tratti di costa o di mare elencati nel Decreto Assessore Regionale alla Sanità adottato annualmente, a mezzo ordinanza sindacale adottata ai sensi dell'art. 5 stesso decreto.

Le spiagge, non gestite da terzi, saranno pulite, se di competenza comunale, a cura del Comune, che si avvarrà delle proprie maestranze e/o con affidamento a ditte esterne.

I tratti di spiagge, date in gestione a terzi, saranno pulite quotidianamente dai concessionari, che avranno l'onere di trasportare i rifiuti prodotti negli appositi cassonetti comunale di raccolta R.S.U.

I gestori dei tratti di spiagge dovranno garantire per tutto l'anno la pulizia delle aree avute in concessione, e per quelle limitrofe per una lunghezza pari al fronte demaniale marittimo in concessione da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale, se non data in concessione ad altri.

Il Comune, oltre a garantire il posizionamento di un numero congruo di cestini sulle spiagge e cassonetti sulle aree adiacenti, realizzerà, nei tratti serviti dall'acquedotto, un congruo numero di docce.

ART. 19 – SORVEGLIANZA E ASSISTENZA

L'assistenza sanitaria sarà garantita dall'Azienda U.S.L. n° 7, territorialmente competente, mediante strutture fisse di guardia medica e/o da ambulanze di soccorso, laddove non è presente la Guardia Medica.

L'assistenza e vigilanza dei bagnanti sulle spiagge verrà garantita dalla Provincia Regionale di Ragusa e/o dal Comune, con personale abilitato secondo le normative vigenti.

La vigilanza a mare, per il soccorso dei bagnanti e/o dei natanti, sarà garantita dalla Capitaneria di Porto competente.

TITOLO IV

TITOLI ABILITATIVI E PROCEDURE

ART. 20 – TITOLI ABILITATIVI

- 1. La realizzazione di manufatti diversi da quelli elencati al comma 2, è subordinata a concessione edilizia. Allo stesso regime concessorio sottostanno gli interventi di ristrutturazione edilizia.
- 2. La realizzazione di: pedane, passerelle, recinzioni, docce, servizi igienico-sanitari, ovvero gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria, è subordinata ad Autorizzazione edilizia, ovvero a Denuncia di inizio attività.

ART. 21 – MODALITA' E REDAZIONE DEI PROGETTI

- 1. La domanda di concessione edilizia o di autorizzazione edilizia, ovvero la Denuncia d'inizio attività, potrà essere presentata allo SUAP, esclusivamente, dal titolare della concessione demaniale.
- 2. La domanda di concessione edilizia dovrà essere corredata da:
 - 2.1 Progetto dell'insediamento contenente tutti gli elaborati necessari ad individuare l'opera in ogni sua parte, pertanto devono essere costituiti almeno dai seguenti elaborati:
 - stralcio del P.R.G. vigente, in scala 1:10.000, riportante l'esatta ubicazione del manufatto progettato;
 - stralcio del P.U.D.M., in scala 1:2000, riportante l'esatta ubicazione del manufatto progettato;
 - planimetria generale, in scala 1:200, riportante: i confini dell'area in concessione, l'ubicazione del manufatto entro tale area, la distanza dalla battigia e dai fabbricati, i sistemi di approvvigionamento idrico e di smaltimento dei reflui;
 - rilievo stato di fatto, in scala 1:100 (eventuale);
 - pianta delle fondazioni, in scala 1:100;
 - pianta della copertura, in scala 1:100;
 - pianta, in scala 1:100, con l'indicazione della destinazione d'uso dei locali;
 - prospetti dei quattro lati, con la chiara indicazione negli elaborati stessi, dei materiali da usare e dei colori da utilizzare, in scala 1:100;
 - sezioni, su due direzioni ortogonali, in scala 1:100;
 - particolari costruttivi, in scala opportuna;
 - relazione tecnico-illustrativa indicante: la superficie totale avuta in concessione, la superficie coperta dal manufatto, il tipo di struttura prevista, i materiali ed i colori da usare, le finalità per cui s'intende realizzare la struttura in progetto, i sistemi di approvvigionamento idrico e di smaltimento dei reflui, in modo da dare l'esatta connotazione dell'insediamento progettato.
 - 2.2 Disponibilità dell'area;
 - 2.3 Perizia che asseveri il costo stimato per l'eventuale ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi, assumendo a riferimento i costi riportati nel vigente Prezziario Regionale
 - 2.4 Relazione di impatto acustico redatta in conformità al D.P.C.M. 01.03.91 e successive modifiche ed integrazioni (eventuale);

- 2.5 Dichiarazione, resa dal Professionista che ha progettato l'opera, attestante la conformità degli elaborati alle disposizioni contenute nel D.M.14.06.1989 e nel D.P.R.24.7.1996 n.503 ovvero che illustra e giustifica eventuali deroghe e/o soluzioni tecniche alternative.
- 2.6 Nulla osta reso dal Comando Provinciale VV.FF. (eventuale)
- 3. La domanda di autorizzazione edilizia dovrà essere corredata da:
 - **3.1** Progetto dell'insediamento contenente tutti gli elaborati necessari ad individuare l'opera in ogni sua parte, pertanto devono essere costituiti almeno dai seguenti elaborati:
 - stralcio del P.R.G. vigente, in scala 1:10.000, riportante l'esatta ubicazione del manufatto progettato;
 - stralcio del P.U.D.M., in scala 1:2000, riportante l'esatta ubicazione del manufatto progettato;
 - planimetria generale, in scala 1:200, riportante i confini dell'area in concessione, l'ubicazione del manufatto entro tale area, la distanza dalla battigia e dei fabbricati, i sistemi di approvvigionamento idrico e di smaltimento dei reflui e di smaltimento delle acque meteoriche;
 - rilievo stato di fatto, in scala 1:100 (eventuale);
 - pianta, in scala 1:100, con l'indicazione della destinazione d'uso dei locali;
 - prospetti dei quattro lati, con la chiara indicazione negli elaborati stessi, dei materiali da usare e dei colori da utilizzare, in scala 1:100;
 - sezioni, su due direzioni ortogonali, in scala 1:100, (eventuale);
 - particolari costruttivi, in scala opportuna;
 - relazione tecnico illustrativa indicante: la superficie totale avuta in concessione, la superficie coperta dal manufatto, il tipo di struttura prevista, i materiali ed i colori da usare, le finalità per cui s'intende realizzare la struttura in progetto, i sistemi di approvvigionamento idrico e di smaltimento dei reflui, in modo da dare l'esatta connotazione dell'insediamento progettato;
 - **3.2** Disponibilità dell'area;
 - **3.3** Perizia che asseveri il costo stimato per l'eventuale ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi, assumendo a riferimento i costi riportati nel vigente Prezziario Regionale
 - **3.4** Relazione di impatto acustico redatta in conformità al D.P.C.M. 01.03.91 e successive modifiche ed integrazioni (eventuale);
 - **3.5** Dichiarazione, resa dal Professionista che ha progettato l'opera, attestante la conformità degli elaborati alle disposizioni contenute nel D.M.14.06.1989 e nel D.P.R.24.7.1996 n.503 ovvero che illustra e giustifica eventuali deroghe e/o soluzioni tecniche alternative.
 - 3.6 Nulla osta reso dal Comando Provinciale VV.FF. (eventuale)
- 4. La denunzia di inizio attività dovrà essere corredata da:
 - **4.1** Progetto dell'insediamento contenente tutti gli elaborati necessari ad individuare l'opera in ogni sua parte, pertanto devono essere costituiti almeno dai seguenti elaborati:
 - stralcio del P.R.G. vigente, in scala 1:10.000, riportante l'esatta ubicazione del manufatto progettato;
 - stralcio del P.U.D.M., in scala 1:2000, riportante l'esatta ubicazione del manufatto progettato;
 - planimetria generale, in scala 1:200, riportante i confini dell'area in concessione, l'ubicazione del manufatto entro tale area, la distanza dalla battigia e dai fabbricati, i sistemi di approvvigionamento idrico e di smaltimento dei reflui e di smaltimento delle acque meteoriche;
 - rilievo stato di fatto, in scala 1:100 (eventuale);
 - pianta, in scala 1:100, con l'indicazione della destinazione d'uso dei locali;

- prospetti dei quattro lati, con la chiara indicazione negli elaborati stessi, dei materiali da usare e dei colori da utilizzare, in scala 1:100;
- sezioni, su due direzioni ortogonali, in scala 1:100 (eventuale);
- particolari costruttivi, in scala opportuna;
- relazione tecnico illustrativa indicante la superficie totale avuta in concessione, la superficie coperta dal manufatto, il tipo di struttura prevista, i materiali ed i colori da usare, le finalità per cui s'intende realizzare la struttura in progetto, i sistemi di approvvigionamento idrico e di smaltimento dei reflui, in modo da dare l'esatta connotazione dell'insediamento progettato,;
- 4.2 Disponibilità dell'area;
- 4.3 Perizia che asseveri il costo stimato per l'eventuale ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi, assumendo a riferimento i costi riportati nel vigente Prezziario Regionale
- 4.4 Relazione di impatto acustico redatta in conformità al D.P.C.M. 01.03.91 e successive modifiche ed integrazioni (eventuale);
- 4.5 Dichiarazione, resa dal Professionista che ha progettato l'opera, attestante la conformità degli elaborati alle disposizioni contenute nel D.M.14.06.1989 e nel D.P.R.24.7.1996 n.503 ovvero che illustra e giustifica eventuali deroghe e/o soluzioni tecniche alternative.
- 4.6 Nulla osta reso dal Comando Provinciale VV.FF. (eventuale)
- 4.7 Parere reso dall'ufficio igiene pubblica della A.U.S.L. n.7
- 4.8 Parere reso dalla Soprintendenza BB.CC.AA.
- **5.** Tutta la documentazione tecnica dovrà essere a firma di tecnico abilitato all'esercizio della professione nei limiti delle rispettive competenze.

ART. 22 – PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO

Lo SUAP rilascia la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia, acquisiti i seguenti pareri:

- a Servizio Edilizia Privata:
- b Commissione Edilizia Comunale;
- c Ufficio di igiene pubblica;
- d Comando VV.UU.;
- e Soprintendenza BB.CC.AA.
- f Servizio Gestione e Manutenzione Impianti

L'autorizzazione sarà rilasciata con l'applicazione delle tariffe vigenti, con riferimento ai diritti di segreteria.

La concessione edilizia sarà rilasciata con l'applicazione delle tariffe vigenti, con riferimento ai diritti di segreteria, e per la atipicità del titolo, non sconta l'obbligo di trascrizione nei registri immobiliari.

Nel caso di Denuncia inizio attività, fatta salva la previsione dell'art. 19, si rimanda alle procedure fissate dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., nel testo oggi vigente nella Regione Siciliana.

ART. 23 – PROCEDURE PER L'AVVIO DELL'ATTIVITA'

E' fatto obbligo alla Ditta affidare la Direzione lavori a tecnico abilitato all'esercizio della professione.

La ditta, ultimata l'installazione, dovrà produrre al Comune, prima di dare avvio all'attività prevista, pena la revoca immediata, senza preavviso, dell'autorizzazione, la sottoelencata documentazione:

- a- Perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, nei limiti delle rispettive competenze, in cui si asseveri che nell'installazione sono state rispettate le norme tutte in materia di: stabilità delle strutture, sicurezza contro l'incolumità pubblica, sicurezza e igiene del lavoro, igiene pubblica, rumore, ai sensi dell'art. 4 e nota D.P.C.M. 16.4.1999 n. 215, e comunque applicabili al caso in specie;
- b- Progetto degli impianti installati (eventuale);
- c- Dichiarazione di conformità alla regola d'arte, secondo quanto statuito dalla L.46/90, degli impianti installati;
- d- Collaudo delle strutture realizzate (eventuale):
- e- Dichiarazione autenticata nelle forme di legge, resa dal titolare l'autorizzazione, che attesti il rispetto delle prescrizioni contenute nella L.R. 17/98;
- f- Perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, nei limiti delle rispettive competenze, che asseveri che le opere sono state realizzate in conformità al progetto approvato e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
- g- Certificato di prevenzione incendi reso dal Comando Prov.le VV.FF. (eventuale);
- h- Parere reso dalla C.V.L.P.S. (eventuale).

Le dichiarazioni di cui alle lett. a) e f) possono fare oggetto di un'unica dichiarazione.

La non sussistenza dell'obbligo di quanto prescritto alle lettere: b) e d) deve risultare da dichiarazione, resa dal tecnico incaricato della direzione lavori.

La non sussistenza dell'obbligo di quanto prescritto alle lettere: g) e h) deve risultare da dichiarazione, autenticata nelle forme di legge, resa dal titolare dell'attività.

Il Comune, acquisita la documentazione prima elencata, rilascia il certificato di agibilità, con riferimento all'attività da svolgere, e con estensione temporale non eccedente il periodo di utilizzo.

ART. 24 – DURATA DEL TITOLO ABILITATIVO

La validità della concessione edilizia o dell'autorizzazione edilizia non potrà eccedere la durata della Concessione Demaniale.

Il periodo di utilizzo stagionale è ammesso dal 15 aprile al 30 settembre di ogni anno, fatta salva la possibilità del mantenimento ed utilizzo nel periodo invernale, previa richiesta di cui al precedente art. 7 punto 1.22.

ART. 25 – RIMOZIONE DELLE OPERE

Al termine del periodo di utilizzo stagionale, se non autorizzato al mantenimento dell'attività nel periodo invernale, ovvero del periodo di validità della concessione edilizia o dell'autorizzazione edilizia, il titolare, entro i successivi novanta giorni provvederà, a propria cura e spese, al ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione al Comune.

ART. 26 – RINNOVO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA O DELL'AUTORIZZAZIONE EDILIZIA

Il titolare di concessione edilizia o autorizzazione edilizia, nel periodo di validità della stessa, al fine di continuare l'attività anche nella stagione balneare successiva, semprechè in possesso di concessione demaniale, dovrà inoltrare, apposita comunicazione al Comune.

Alla comunicazione dovrà essere allegata:

Dichiarazione, con sottoscrizione autentica nelle forme di legge, nella quale il richiedente attesti la permanenza degli elementi a base della concessione edilizia o dell'autorizzazione edilizia.

Restano ferme le procedure di cui all'Art. 23.

Sarà cura del Comune, comunicare l'avvio dell'attività agli organi ed Enti chiamati ad esprimersi in sede di rilascio del titolo abilitativo originario.

In caso di accertate dichiarazioni false e/o mendaci, si applicheranno le sanzioni di cui all'art. 28, ed il dichiarante sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

TITOLO V

SANZIONI

ART. 27 – VIGILANZA

La vigilanza ed i controlli periodici, per quanto attiene al rispetto delle previsioni del presente apparato normativo, saranno garantiti dal Comando di Polizia Municipale.

La vigilanza ed i controlli periodici, per quanto attiene gli aspetti igienico - sanitari, saranno garantiti dai servizi della competente AUSL n. 7.

Sono fatti comunque salvi la vigilanza ed i controlli demandati all'Autorità Marittima, e comunque a tutti gli organi deputati a ciò dall'ordinamento.

ART. 28 – SANZIONI

Qualora vengono accertate disattenzione al mantenimento del decoro dell'insediamento si procederà, previa diffida da notificare all'esercente l'attività, alla sospensione dell'attività stessa per un periodo non inferiore a cinque giorni. Qualora la disattenzione non fosse rimossa nei termini assegnati si procederà alla revoca della agibilità con la conseguente interdizione di ogni attività.

Qualsiasi violazione accertata alle previsioni del presente apparato normativo competerà una sanzione amministrativa da Euro 258,23 ad Euro 1.032,91, sempre che la violazione non sia disciplinata per legge.

Qualora siano accertate violazioni di norme edilizie, igienico-sanitarie, di tutela paesaggistica, sicurezza, si farà riferimento alle sanzioni previste dalla normativa specifica di riferimento.

Sono fatte comunque salve, intendendole richiamate, le sanzioni previste da normative comunque applicabili nel caso in specie.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 29 – NORME DI RINVIO E DEROGHE

L'uso pubblico del porto rifugio di Donnalucata sarà disciplinato dalle norme, prescrizioni e limitazioni tutte contenute nell'Ordinanza di Polizia Marittima n. 23/93, adottata in data 23.09.1993, e successive modificazioni apportate.

Le attività, le installazioni, e l'utilizzo delle spiagge dovranno avvenire sempre nel rispetto dell'Ordinanza annuale adottata dal Comandante del Porto e Capo del Circondariato Marittimo di Pozzallo.

I manufatti per la diretta fruizione del mare saranno ammessi anche in deroga agli arretri fissati dall'art. 15 lett. a) della L.R.n.78/76 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 30 – NORMA TRANSITORIA

Nelle more di acquisire le determinazioni demandate all'A.R.T.A., dall'art. 4 comma 1 L.R.15/05, gli insediamenti saranno autorizzati, in conformità alle previsioni contenute nel P.U.D.M., limitatamente all'imminente stagione balneare, con le procedure di cui al comma 2 del punto 42.34 dell'art. 42 del R.E. e, recependo la norma transitoria di cui al punto 6 dell'all. A delle linee guida, la Concessione Edilizia ovvero l'autorizzazione, rilasciata dal SUAP, deve riportare esplicita condizione, con impegno accettato dal titolare, di adeguare le strutture alla previsione del P.U.D.M. nei modi e nei termini in cui sarà approvato dall'ARTA, e che non vanterà alcun diritto al rinnovo del titolo abilitativo ove l'attività e/o struttura che ne forma oggetto non risulti più prevista nel piano stesso o non sia più comunque compatibile con questo. In caso di D.I.A. sarà allegato obbligatorio alla stessa, esplicito impegno del richiedente secondo i contenuti di cui al precedente periodo.

La concessione edilizia, l'autorizzazione edilizia o la D.I.A., saranno comunque subordinate al rispetto dei contenuti tutti del P.U.D.M., con riferimento particolare alla necessità della concessione demaniale.

INDICE

TITOLO I
NORME GENERALE
ART. 1 – SCOPO DELLE NORME E FINALITA' DEL P.U.D.M.
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 3 – ELABORATI COSTITUTIVI DEL P.U.D.M
ART. 4 – DEFINIZIONI
TITOLO II
NORME PER AMBITI
ART. 5 - DIVISIONE DELLA FASCIA COSTIERA IN AREE, ZONE E LOTTI
ART. 6 – DESCRIZIONE AREE
ART. 7 - NORME GENERALI 6
ART. 8- AREA 2: AREA DESTINATA ALLA BALNEAZIONE E/O ALLA ELIOTERAPIA 7
ART. 9 – ZONE E: ZONE CHE PRESENTANO PARTICOLARI EMERGENZE
ART. 10 - LOTTI a.a.: AREE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI AREE ATTREZZATE
ART. 11 - LOTTI s.b.: AREE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI STABILIMENTI BALNEARI8
ART. 12 - LOTTI s.b.e.: AREE CHE OSPITANO STABILIMENTI BALNEARI ESISTENTI 9
ART. 13 - LOTTI r.n.: AREE DESTINATE AL RICOVERO DI NATANTI
ART. 14 - LOTTI a.s.: AREE DESTINATE AD ATTIVITA' SPORTIVE
ART. 15 - LOTTI a.d.:AREE RISERVATE AL SOGGIORNO DI ANIMALI DOMESTICI
ART. 16 - INTERVENTI DI INIZIATIVA COMUNALE
TITOLO III
NORME DI UTILIZZO
ART. 17 – UTILIZZAZIONE FASCIA COSTIERA
ART. 18 – PULIZIA E IGIENE 12
ART. 19 – SORVEGLIANZA E ASSISTENZA 12
ART. 17 – SORVEGLIANZA E ASSISTENZA
TITOLO IV
TITOLI ABILITATIVI E PROCEDURE
ART. 20 – TITOLI ABILITATIVI
ART. 21 – MODALITA' E REDAZIONE DEI PROGETTI
ART. 22 – PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO
ART. 23 – PROCEDURE PER L'AVVIO DELL'ATTIVITA'
ART. 24 – DURATA DEL TITOLO ABILITATIVO
ART. 25 – RIMOZIONE DELLE OPERE
ART. 20 – RINNOVO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA O DELL'AUTORIZZAZIONE EDILIZIA 10
ΤΙΤΟΙ Ο Μ
TITOLOV
SANZIONI
ART. 27 – VIGILANZA
ART. 28 – SANZIONI
TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE
ART. 29 – NORME DI RINVIO E DEROGHE
ART. 30 – NORMA TRANSITORIA
NORME FINALI E TRANSITORIE ART. 29 – NORME DI RINVIO E DEROGHE